

COMUNE DI SOMMATINO
(Città delle Zolfare)
Libero consorzio di Caltanissetta
UFFICIO TRIBUTI

ALIQUOTE IMU E TASI PER L'ANNO 2017

TIPOLOGIA	Aliquota IMU	Aliquota TASI
ABITAZIONE PRINCIPALE E ASSIMILATE CON RELATIVE PERTINENZE (C2 es. cantina, C6 garage, C7 tettoia) max una per ciascuna categoria	ESENTE	ESENTE
ABITAZIONE PRINCIPALE CAT.A/8 (abitazioni di lusso) E RELATIVE PERTINENZE (C2,C6,C7) max una per ciascuna categoria	4,00 per mille detrazione € 200,00	1,60
Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (A/1-A/8 ed A/9) con detrazione di €. 200,00	4,00 per mille detrazione € 200,00	1,60
Unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. (art.15 del Regolamento Comunale)	9,00 per mille *	1,60 *
Unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzino come abitazione principale	9,00 per mille **	1,60 **
Immobili locati	9,00 per mille	1,60
Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616	9,00 per mille detrazione € 200,00	1,60

FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA E NON LOCATI	ESENTI	1,00
FABBRICATI CAT. D (opifici, fabbricati destinati ad attività industriali e commerciali, banche ecc.)	9,00 per mille	1,60

TIPOLOGIA	Aliquota IMU	Aliquota TASI
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE (con funzioni produttive connesse alle attività agricole)	ESENTE	ESENTE
AREE FABBRICABILI	9,00 per mille	1,60
TERRENI AGRICOLI	ESENTI	ESENTI

* E' esente dall'imposta IMU una ed una sola unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da **cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato ed iscritto all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE)**, a condizione che non risulti locata o concessa in comodato d'uso e che il proprietario dell'unità immobiliare **sia già pensionato nel paese di residenza**. Dall'esenzione sono escluse le pertinenze che scontano, invece, l'aliquota ordinaria del 9 per mille.

L'aliquota del tributo TASI **per i residenti all'estero (AIRE) già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza è ridotta**, per il solo immobile adibito ad abitazione principale e a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso, **nella misura di due terzi**.

Per usufruire dell'esenzioni e delle aliquote agevolate sopra indicate dovrà essere presentata una dichiarazione (presente sul sito ufficiale del Comune tra la MODULISTICA TRIBUTI) supportata da idonea documentazione comprovante la situazione dichiarata.

**** La base imponibile IMU e TASI è ridotta del 50 per cento:**

per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

Il contribuente non è tenuto al versamento dell' IMU qualora l'importo annuale dovuto per tutti gli

immobili dallo stesso posseduti o detenuti è inferiore ad €. 12,00.

Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo TASI qualora l'importo annuale dovuto per tutti gli immobili dallo stesso posseduti o detenuti è inferiore ad €. 3,00.